

Asola 18/11/2014

Circolare n. 11-Tel/2014

A

Loro indirizzo

Circolare Telematica Mensile dello Studio

Si trasmette di seguito la Circolare Telematica Mensile n. 11 del 2014 riportante, oltre allo scadenziario dei principali adempimenti mensili, anche alcuni approfondimenti su temi ritenuti di interesse generale.

INDICE

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1) SCADENZARIO SINTETICO | | |
| <i>Le principali scadenze 16 novembre 2014 – 15 dicembre 2014</i> | <i>pag.</i> | <i>2</i> |
| 2) NOTIZIE FLASH | | |
| <i>Alcune novità di interesse generale</i> | <i>pag.</i> | <i>8</i> |
| 3) APPROFONDIMENTI | | |
| <i>Adempimenti connessi all'inizio e cessazione di attività</i> | <i>pag.</i> | <i>10</i> |
| <i>Limitato l'obbligo di annotazione nei comodati di veicoli aziendali</i> | <i>pag.</i> | <i>10</i> |
| <i>Stampa dei registri contabili</i> | <i>pag.</i> | <i>12</i> |
| <i>Il trattamento contabile e fiscale degli omaggi</i> | <i>pag.</i> | <i>14</i> |
| <i>Scelta della modalità di rimodulazione della tariffa incentivante nel fotovoltaico</i> | <i>pag.</i> | <i>16</i> |
| <i>Breve analisi delle forme collaborative diverse dal lavoro dipendente</i> | <i>pag.</i> | <i>17</i> |

1) SCADENZARIO SINTETICO

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 7 luglio 2014.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 novembre | <p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre, codice tributo 6010. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 D.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamenti Iva trimestrali I contribuenti Iva trimestrali devono versare entro oggi l'imposta relativa al 3° trimestre 2014, maggiorata dell'1%, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6033.</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2013, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la nona rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Dichiarazioni d'intento Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di ottobre. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4 D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.</p> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

17
novembre

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade oggi il termine per il versamento della terza rata dei contributi Inps artigiani e commercianti dovuti per il 2014.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Persone fisiche e società semplici, società di persone e soggetti equiparati, soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si rendono applicabili gli studi di settore con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento della quarta rata delle imposte, Ires, Ipef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione con versamento della maggiorazione dello 0,40%.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,95%.

Persone fisiche, titolari di partita Iva non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2014 con pagamento rateale non maggiorato

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della sesta rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, oltre ai contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,65%.

17
novembre

Persone fisiche titolari di partita Iva soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2014 con pagamento rateale non maggiorato

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della sesta rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, oltre ai contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,42%.

Società di persone non soggette agli studi di settore che presentano Unico 2014 con pagamento rateale a partire dal 16/6

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della sesta rata dell'Irap e dell'Iva risultanti dalla dichiarazione.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,65%.

Società di persone soggette agli studi di settore che presentano Unico 2014 con pagamento rateale a partire dal 07/07

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della sesta rata dell'Irap e dell'Iva risultanti dalla dichiarazione.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,42%.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2014 con pagamento rateale a partire dal 16/6

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della sesta rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l'iva 2013 nella dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della seconda rata del debito risultante dalla dichiarazione.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,65%.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2014 con pagamento rateale a partire dal 7/07 senza maggiorazione

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della sesta rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l'Iva 2013 nella dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della seconda rata del debito risultante dalla dichiarazione.

Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,42%.

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>17 novembre</p> | <p>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati, soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che presentano Unico 2014 cui non si rendono applicabili gli studi di settore – pagamento con maggiorazione</p> <p>Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quinta rata maggiorata dello 0,40% delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014 come risultanti dalla dichiarazione.</p> <p>Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,32%.</p> <p>Persone fisiche non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2014 con maggiorazione</p> <p>Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quinta rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, oltre ai contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.</p> <p>Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> <p>La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40% oltre agli interessi nella misura dello 1,32%.</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai</p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 ottobre.</p> |
| <p>25 novembre</p> | <p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p> |
| <p>1 dicembre</p> | <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre.</p> |

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/11/14.

Persone fisiche, non titolari di partita Iva cui non si applica la proroga che presentano Unico 2014 con pagamento rateale a partire dal 16/6

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della settima rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Il versamento sconterà interessi nella misura del 1,81%.

Persone fisiche, non titolari di partita Iva cui si applica la proroga che presentano Unico 2014 con pagamento rateale a partire dal 7/7

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della sesta rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche, cui non si applica la proroga che presentano Unico 2014 con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della sesta rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, oltre a contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40%.

Il versamento sconterà interessi nella misura del 1,48%.

Persone fisiche, cui si applica la proroga che presentano Unico 2014 con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quinta rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, oltre a contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40%.

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 dicembre</p> | <p>Comunicazione <i>black list</i> – mensile Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “<i>black-list</i>” scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.</p> <p>Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino Scade oggi il termine, con riferimento al mese di ottobre, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.</p> <p>Seconda od unica rata acconto imposte per l’anno 2014 Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di acconto per l’anno 2014 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone, società semplici e soggetti equiparati. La scadenza riguarda anche le società di capitale aventi esercizio sociale coincidente con l’anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) ed Irap (codice tributo 3813). Sempre oggi scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per l’anno 2014 per avvalersi della “cedolare secca”.</p> <p>Seconda rata acconto per l’anno 2014 contributi Ivs artigiani e commercianti È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2014 dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti sulla base del reddito indicato in Unico 2014.</p> <p>Seconda rata acconto per l’anno 2014 contributi soggetti iscritti alla gestione separata Inps È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2014 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Unico 2014.</p> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2) NOTIZIE FLASH

Alcune novità di interesse generale

CREDITI VERSO LA P.A.

Operativa la compensazione di crediti certificati con ruoli notificati entro il 31 marzo 2014

È stata ampliata la possibilità di effettuare la compensazione tra crediti commerciali verso enti pubblici non ancora incassati e cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014 (il termine previgente prevedeva che la compensazione potesse avvenire solamente se il ruolo era stato notificato entro il 30 settembre 2013), qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato verso la Pubblica Amministrazione. I crediti commerciali vantati dalle imprese, per poter essere compensati coi ruoli, devono essere relativi a somministrazioni, forniture e appalti già oggetto di apposita certificazione rilasciata dall'ente debitore per il tramite della Piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche se maturati successivamente alla notifica delle somme dovute.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto del 24/09/2014, G.U. n.236 del 10/10/2014)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Aggiornato l'Indice Nazionale della Posta Elettronica Certificata

Ad oggi sul sito [web www.inippec.gov.it](http://www.inippec.gov.it) sono stati raccolti oltre 1.101.000 indirizzi Pec di professionisti relativi a oltre 1.630 ordini e colleghi professionali. La copertura degli ordini e colleghi professionali che comunicano con Ini-Pec è di quasi l'87%. Per quanto riguarda la sezione imprese, sono disponibili quasi 4.470.000 indirizzi Pec, tra società e imprese individuali. L'obiettivo è quello di raccogliere gli indirizzi Pec di tutti i professionisti e di tutte le imprese presenti sul territorio nazionale, per dare la possibilità ai vari soggetti economici e alle Pubbliche Amministrazioni di interagire tra di loro con semplicità, efficienza ed economicità. La ricerca dell'indirizzo Pec di un'impresa o di un professionista avviene mediante l'indicazione dei dati anagrafici o della denominazione del soggetto.

(Ministero dello Sviluppo Economico, sito web Ini-Pec, 04/11/2014)

OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILIARE

Nuovo servizio disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Devi acquistare o vendere casa e vuoi conoscere i valori immobiliari medi nelle zone della tua città? Puoi consultare la banca dati delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, aggiornata ai dati del primo semestre 2014, con un'indicazione dei valori al metro quadro di abitazioni, locali commerciali, uffici e capannoni industriali. Le quotazioni immobiliari relative al primo semestre dell'anno sono disponibili per circa 7.500 Comuni. Per i restanti 589, è ancora in corso di completamento la revisione generale delle zonizzazioni comunali: le quotazioni di questi ultimi saranno pubblicate in concomitanza alla pubblicazione del secondo semestre dell'anno. Sul canale YouTube dell'Agenzia, "Entrate in video", è disponibile un *tutorial* che spiega passo dopo passo come consultare i dati (all'indirizzo www.youtube.com/Entrateinvideo).

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 05/11/2014)

IMPRESE ARTIGIANE

Prevista una riduzione del premio Inail per l'anno 2014

Le imprese artigiane, che nel biennio 2012-2013 non hanno avuto infortuni sul lavoro, saranno premiate con una riduzione dell'importo del premio assicurativo in misura pari al 7,99% dell'importo del premio dovuto per il 2014. Tenuto conto che la normativa prevede di concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio senza tener conto dell'attuazione dei piani pluriennali, sarà il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, preso atto della determina inviategli, dovrà adottare il provvedimento di competenza per l'anno 2014.

(Inail, Determina n.287, 01/10/2014)

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Dal 9 ottobre 2014 in vigore le nuove regole sul marchio di identificazione

Secondo quanto previsto dal comma 4, dell'art.40 del D.Lgs. n.49/14, emanato in attuazione della direttiva 2012/19/UE, a decorrere dal 9 ottobre 2014 sono in vigore le prescrizioni e le sanzioni previste per il "nuovo" marchio di identificazione che il produttore deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato. Il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE. Il marchio deve contenere almeno le seguenti indicazioni: il nome del produttore, il logo del produttore (se registrato), il numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui sopra, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, l'art.28, co.5 D.Lgs. n.49/14 stabilisce che il produttore deve apporre sulle apparecchiature il simbolo riportato all'allegato IX (un contenitore di spazzatura su ruote barrato).

(D.Lgs. n.49/2014, G.U. n.73 del 28/03/2014)

NUOVA SABATINI

Ulteriori chiarimenti sui finanziamenti agevolati alle imprese

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fornito ulteriori chiarimenti sulla Nuova Sabatini, il provvedimento che garantisce finanziamenti agevolati alle imprese che intendono innovare, acquistando beni strumentali (compresi *hardware* e *software* informatici). Le precisazioni riguardano la possibilità di rinunciare al finanziamento, ipotesi le cui modalità cambiano a seconda dei casi:

- laddove il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora emanato, l'impresa dovrà comunicare la rinuncia esclusivamente alla banca (o all'intermediario finanziario) che, a sua volta, comunicherà al Ministero l'avvenuta rinuncia (e lo farà solo nel caso in cui la banca abbia già trasmesso al Ministero la delibera di finanziamento);
- nel caso in cui, invece, il provvedimento di concessione sia stato emanato, la comunicazione dovrà essere inoltrata sia alla banca, sia al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca.

(Ministero dello Sviluppo Economico, *Faq Nuova Sabatini*, 10/10/2014)

3) APPRONDIMENTI

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'INIZIO E CESSAZIONE DI ATTIVITA'

Si segnala che in caso di inizio/cessazione di attività ovvero di apertura/chiusura di una unità locale (anche semplice deposito) è necessario contattare preventivamente il Comune competente al fine di verificare la necessità di presentare al SUAP la modulistica utile alla segnalazione degli eventi di cui sopra (S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività/Modello A nel caso di inizio attività o apertura di unità locale, Modello B nel caso di cessazione di attività o chiusura di unità locale).

Il Modello S.C.I.A. non dovrà, tuttavia, essere presentato in via autonoma al SUAP ma dovrà **obbligatoriamente** essere trasmesso **unitamente** alla comunicazione da inviarsi al competente Registro delle Imprese (ComUnica). La mancata allegazione del Modello S.C.I.A. alla modulistica diretta al Registro delle Imprese comporta, peraltro, il respingimento della pratica e, di conseguenza, l'inibizione all'inizio dell'attività ovvero all'apertura dell'unità locale.

Nell'ipotesi in cui l'inizio di una nuova attività/apertura di un'unità locale "operativa" comporti la necessità di effettuare segnalazioni ad altri Enti, diversi dal Comune, anche le predette segnalazioni dovranno essere inserite nella comunicazione da inviarsi al Registro delle Imprese.

In sintesi, la comunicazione da inviarsi al Registro delle Imprese (ComUnica) dovrà fungere da "contenitore" delle segnalazioni indirizzate a tutti gli Enti interessati.

LIMITATO L'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE NEI COMODATI DI VEICOLI AZIENDALI

Dal 3 novembre 2014 sono divenute operative le disposizioni che introducono l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale dei Veicoli i dati dell'utilizzatore di veicoli aziendali concessi:

- in via temporanea;
- per un periodo superiore a trenta giorni;
- in comodato d'uso a soggetti diversi dall'intestatario della carta di circolazione.

Il mancato rispetto di tale adempimento si presenta particolarmente gravoso in quanto le sanzioni, oltre ad essere di tipo pecuniario (pari a 705 euro), possono arrivare a determinare il ritiro della carta di circolazione del veicolo.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito i primi chiarimenti in relazione a questo nuovo adempimento con la Circolare n.15513 del 10 luglio 2014 lasciando tuttavia molti aspetti dubbi in relazione a molte fattispecie che concretamente si manifestano nelle realtà aziendali.

Le indicazioni (incomplete) della Circolare n.15513

- ➔ nell'affermare la decorrenza dell'obbligo di comunicazione in relazione agli atti di comodato posti in essere a partire dal 3 novembre 2014 non era stato chiarito con quali modalità dare "prova" dell'avvenuta sottoscrizione del comodato atteso che per tale forma giuridica l'ordinamento codicistico non ne prevede la forma scritta obbligatoria;
- ➔ viene precisato che sono esentati dall'obbligo i componenti del nucleo familiare dell'utilizzatore, purché conviventi, ma quando poi si precisa che i veicoli possono essere concessi in comodato

STUDIO COMUCCI – COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Ambra Comucci e Rag. Alberto Comucci

anche a persone giuridiche e che viene escluso il *sub-comodato* (cioè la possibilità di concedere l'uso ad altro soggetto) la confusione aumenta in quanto non si comprende in questi casi quale sia il soggetto titolare alla conduzione del veicolo (posto che è proprio questo l'obiettivo della norma, cioè identificare l'utilizzatore);

- ➔ nello specifico paragrafo dedicato ai comodati aziendali (par. E.1.1) viene precisato che rientrano nell'obbligo i veicoli in disponibilità di aziende e da queste concesse in comodato d'uso "gratuito" ai propri "dipendenti", legittimando quindi il dubbio sia sulla sussistenza dell'obbligo anche per soci collaboratori, amministratori sia sulla nozione di gratuità utilizzata dal documento di prassi che non pareva ricomprendere tutte quelle ipotesi nelle quali, a fronte dell'utilizzo del veicolo anche per finalità personali, viene attribuito un compenso in natura (*fringe benefit*) nel cedolino paga del dipendente o del collaboratore oppure viene richiesto un corrispettivo all'utilizzatore per l'utilizzo privato del veicolo (talvolta convivono entrambe le fattispecie).

Con la Circolare n.23743 del 27 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritorna sul tema della intestazione temporanea dei veicoli per integrare e meglio precisare i concetti espressi con la precedente circolare del luglio 2014.

I chiarimenti della Circolare n.23743

- ➔ l'annotazione temporanea presuppone l'uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore (non è quindi possibile l'intestazione contemporanea a due o più utilizzatori);
- ➔ il comodato è per sua natura a titolo gratuito e pertanto va esclusa la sussistenza di un comodato tutte le volte in cui la disponibilità del veicolo costituisca, in tutto o in parte, un corrispettivo;
- ➔ viene esplicitamente escluso l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di *fringe benefit*;
- ➔ al di fuori dei casi di *fringe benefit* viene comunque escluso l'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali impiegati sia per attività lavorative che per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero;
- ➔ vengono esclusi i casi nei quali i dipendenti (intesi nel senso ampio che vedremo) si alternano nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale;
- ➔ le indicazioni operative evidenziate nella circolare si ritengono applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda;
- ➔ nei casi in cui l'obbligo ricorre, il periodo dei trenta giorni deve computarsi in giorni naturali e consecutivi (confermando quindi il pensiero che utilizzi non continuativi sarebbero stati difficilmente dimostrabili in sede di verifica);
- ➔ gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro trenta giorni che, nel caso di contratto di comodato, decorrono dalla data di stipula del contratto; sotto questo profilo la circolare, dopo aver correttamente affermato che il contratto di comodato può essere stipulato anche per accordo orale non imponendo l'art.1803 cod.civ. alcun vincolo di forma, ne richiama di fatto la forma scritta nell'esigenza imprescindibile di "rendere certi i rapporti tra avente causa e dante causa";
- ➔ le istruzioni operative evidenziate nella circolare del luglio 2014 si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa.

I recenti chiarimenti sopra evidenziati, quindi, escludono dall'obbligo tutti i casi nei quali è rinvenibile un utilizzo promiscuo del veicolo aziendale così come gli utilizzi esclusivamente aziendali (non potendo in quest'ultimo caso ravvisarsi un "comodato" in capo all'utilizzatore).

STUDIO COMUCCI – COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Ambra Comucci e Rag. Alberto Comucci

I sicuri casi di esclusione

- ➔ impresa commerciale o di servizi che acquisisce la disponibilità di autovetture a vario titolo (le cosiddette “flotte aziendali”) e che le assegna in uso promiscuo ai propri dipendenti o collaboratori sia per recarsi presso la clientela sia per esigenze proprie del dipendente o collaboratore;
- ➔ autovetture acquisite dall’azienda per essere assegnate in uso ai componenti del consiglio di amministrazione sia per esigenze aziendali che personali;
- ➔ autovetture “aziendali” acquisite dall’azienda, spesso recanti sulla carrozzeria i segni distintivi della stessa, e che vengono messe a disposizione dei dipendenti o collaboratori per l’esclusivo espletamento delle mansioni aziendali (è il tipico caso delle aziende che cedono beni in relazione ai quali offrono anche il servizio di assistenza alla clientela).

Se appaiono chiari i casi di esclusione, dai chiarimenti forniti non risulta al contrario così facile individuare le situazioni nella quali tale onere scatterebbe.

⇒ Casi rientranti nell’obbligo

Andando per esclusione, infatti, si arriverebbe a sostenere che destinatari dell’obbligo resterebbero solo quei casi (patologici) di veicoli posseduti a vario titolo dalle aziende e che vengono concessi a soci, amministratori, dipendenti e collaboratori o loro familiari per finalità esclusivamente personali.

Si tratta, a ben vedere, di casi, più o meno evidenti, di possibili “abusi” nell’utilizzo del veicolo aziendale in relazione ai quali, peraltro, è stato introdotto nel recente passato (vedi D.L. n.138/11) uno specifico obbligo fiscale di comunicazione telematica a carico, alternativamente, dell’azienda concedente oppure del soggetto utilizzatore.

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Come ormai di consueto il prossimo 29 dicembre 2014 i contribuenti che tengono la contabilità ordinaria con sistemi “meccanografici” dovranno effettuare la stampa dei registri contabili relativi all’esercizio 2013.

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono:

- il libro giornale;
- il libro inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i registri previsti dalla normativa Iva.

Affinché i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori).

Con particolare riferimento al registro dei beni ammortizzabili si segnala che se esso è tenuto con modalità diverse da quelle meccanografiche, va aggiornato entro il più breve termine dell’invio del modello Unico (30 settembre del periodo successivo a quello di riferimento).

STUDIO COMUCCI – COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Rag. Ambra Comucci e Rag. Alberto Comucci

Nella stampa dei libri si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo. La modalità di stampa da seguire, e quindi la modalità di numerazione delle pagine di tali registri, anche al fine dell'assolvimento dell'imposta di bollo, è la seguente:

| MODALITÀ DI NUMERAZIONE | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Libro/registro meccanografico | Tipo di numerazione | Esempio Registrazioni periodo 01/01/2013 –31/12/2013 |
| libro giornale | progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità | 2013/1, 2013/2, 2013/3 etc. |
| libro inventari | progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento e la sottoscrizione dell'ultima pagina da parte del legale rappresentante | 2013/1, 2013/2, 2013/3 etc. |
| registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili etc.) | progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità | 2013/1, 2013/2, 2013/3 etc. |

| MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Libro/registro | Bollatura | Società di capitali | Altri soggetti |
| libro giornale | sì | 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione | 32,00 euro ogni 100 pagine o frazione |
| libro inventari | sì | 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione | 32,00 euro ogni 100 pagine o frazione |
| registri fiscali | no | non dovuta | |

La scelta dell'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere conservati in modalità informatica (alternativa a quella cartacea). L'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo avviene mediante presentazione all'Agenzia delle Entrate competente di apposita comunicazione preventiva contenente il numero presunto di registrazioni che si ipotizzano verranno effettuate nell'anno, prima di iniziare ad avvalersi della facoltà di conservare in modalità sostitutiva.

Il libro contabile, una volta che è stato formato e memorizzato sul supporto informatico, deve essere sottoposto al processo di conservazione: va creata una evidenza informatica contenente l'impronta di ciascun libro contabile da conservare in modalità sostitutiva, a cui apporre la firma digitale e la marca temporale.

IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEGLI OMAGGI

La diffusa consuetudine delle imprese e dei professionisti di distribuire gratuitamente beni ai propri clienti, fornitori o dipendenti pone il problema di dare una precisa definizione ed un corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette ed indirette delle operazioni riguardanti gli omaggi.

Al fine di individuare il corretto trattamento, pertanto, è necessario identificare:

- ➔ la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio, che possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l'omaggio;
- ➔ le caratteristiche del soggetto ricevente, a seconda che sia un dipendente, un cliente o un altro soggetto terzo rispetto all'impresa.

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario inferiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza e deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste a seconda del volume di ricavi dello 0,1%, 0,5% o 1,3%, se di valore unitario superiore a 50 euro.

Sotto il profilo Iva, gli omaggi di beni acquisiti appositamente al fine di essere ceduti gratuitamente di valore imponibile inferiore ad 25,82 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore imponibile superiore a 25,82 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.

Novità

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto D.Lgs. "Semplificazioni fiscali" – attesa nei prossimi giorni – è previsto l'innalzamento della soglia da 25,82 euro a 50,00 euro per la piena detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sugli acquisti di omaggi non rientranti nell'oggetto dell'attività di impresa. Viene in tal modo realizzata una piena "equiparazione" tra quanto previsto ai fini redditi e quanto previsto ai fini Iva.

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio ai propri clienti o fornitori sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione ad omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate.

Dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati ad omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa). Dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

STUDIO COMUCCI – COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Ambra Comucci e Rag. Alberto Comucci

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'iva. L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore ad 258,23 euro nello stesso periodo d'imposta (se di importo complessivo inferiore ad 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i *benefits* (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI

Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore ad 25,82 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 25,82 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.

OMAGGI A DIPENDENTI

Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'iva è indetraibile.

Anche per i professionisti a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. "Semplificazioni Fiscali", aumenterà da 25,82 euro a 50,00 euro la soglia per la piena detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.

SCELTA DELLA MODALITÀ DI RIMODULAZIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE NEL FOTOVOLTAICO

Con la conversione del D.L. n.91/14 (c.d. Decreto Competitività) nella L. n.116/14 hanno trovato piena applicazione una serie di norme generate, almeno secondo i propositi, per tagliare gli importi delle bollette delle pmi del 10%, tra cui spicca il pacchetto “spalma incentivi”, che coinvolge direttamente il settore del fotovoltaico. In particolare, mediante gli articoli 25-*bis* e 26 del citato D.L. n.91/14, il Legislatore nazionale è intervenuto modificando “in corsa” le regole relative alle tariffe incentivanti. In questo modo, quindi, l’intento di ridurre i costi dell’energia elettrica ha creato un effetto “indesiderato” e inaspettato in capo ai soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Infatti, la rimodulazione a cui si fa riferimento è relativa alle tariffe incentivanti originariamente concesse ai soggetti responsabili che hanno avuto accesso ai Conti Energia, introdotti dal Legislatore con i diversi decreti ministeriali, senza alcuna esclusione.

In particolare, al co.2 del citato art.26 D.L. n.91/14, viene stabilito che con decorrenza dal secondo semestre 2014 il GSE procede all’erogazione delle tariffe incentivanti non più in misura piena, bensì nella misura del 90% “*della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo*”. In altri termini, quindi, sulla base di tale novità normativa le tariffe incentivanti saranno erogate inizialmente sotto forma di “acconti” e non più in base all’effettiva energia prodotta dall’impianto.

La seconda “modifica” normativa introdotta dal già citato art.26 non riguarda la generalità degli impianti fotovoltaici, bensì si riferisce agli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW.

In sostanza viene “imposta” con decorrenza dal 1.1.2015, per i soggetti responsabili di impianti di potenza nominale superiore a 200 kW, alternativamente, o una riduzione della tariffa incentivante, o un allungamento del periodo di erogazione dell’incentivo o, infine, una rimodulazione dello stesso. Da un punto di vista operativo tali soggetti, entro il 30.11.2014, dovranno scegliere, tra una delle seguenti opzioni:

- a) l’allungamento del periodo di erogazione degli incentivi da 20 a 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, con conseguente riduzione percentuale della tariffa spettante in funzione del periodo di fruizione rimanente, come da tabella sotto riportata:

| Periodo residuo (anni) | Percentuale di riduzione dell’incentivo |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 12 | 25% |
| 13 | 24% |
| 14 | 22% |
| 15 | 21% |
| 16 | 20% |
| 17 | 19% |
| 18 | 18% |
| oltre 19 | 17% |

- b) il mantenimento dell’erogazione su base ventennale, con rimodulazione della tariffa in 2 fasi: una prima di riduzione dell’incentivo a cui ne segue un’altra con rimodulazione al rialzo. In questo caso le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del MiSE, sentita l’AEEG del 17.10.2014;
- c) il mantenimento dell’erogazione degli incentivi su base ventennale con riduzione della tariffa per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti percentuali:

STUDIO COMUCCI – COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Ambra Comucci e Rag. Alberto Comucci

- 6% per gli impianti con potenza nominale compresa tra 200 kW e 500 kW;
- 7% per quelli con potenza nominale compresa tra 500 kW e 900 kW e
- 8% per quelli con potenza nominale superiore a 900 kW.

Lo stesso comma 3 dell'art.26 stabilisce che nel caso in cui il soggetto responsabile dell'impianto non comunichi la propria scelta sulla "nuova" modalità di erogazione della tariffa incentivante, il GSE procederà con l'applicazione della soluzione di cui alla precedente lett. c).

La scelta dell'opzione potrà essere effettuata dai soggetti responsabili dell'impianto, dalle ore 8,00 del 4 novembre alle ore 23,00 del 30 novembre, esclusivamente attraverso l'applicazione web FTV/SR presente nel portale informatico del GSE (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/). In particolare, come riportato nelle istruzioni operative del GSE, il soggetto responsabile deve accedere al citato portale, indicare l'opzione desiderata, stampare l'apposita "Dichiarazione per l'esercizio del diritto di opzione", firmarla e caricarla sul Portale, unitamente al proprio documento d'identità in corso di validità.

Nell'ipotesi in cui il soggetto responsabile, successivamente all'invio della richiesta, volesse modificare la scelta effettuata, potrà, esclusivamente entro i termini stabiliti, annullare la richiesta già trasmessa presentandone una nuova. Inoltre, come riportato nelle citate istruzioni operative le richieste, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile attraverso canali di comunicazione alternativi al Portale (ad esempio, posta, *fax*, pec etc.), seppure durante il periodo di apertura dello stesso, sono inammissibili e non saranno, dunque, tenute in considerazione.

BREVE ANALISI DELLE FORME COLLABORATIVE DIVERSE DAL LAVORO DIPENDENTE

Oltre alle figure classiche del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, a partire dagli anni 90 del secolo scorso si sono sviluppate una serie di tipologie contrattuali anfibe, nascenti nell'alveo del lavoro autonomo ma con caratteristiche prossime alla subordinazione.

Nell'attesa che la Legge Delega Lavoro, attualmente in discussione alla Camera, dopo l'approvazione in Senato, proceda con un serio riordino delle tipologie contrattuali oggi esistenti, si ritiene utile riepilogare tali forme lavorative, tratteggiandone gli aspetti essenziali e i principali adempimenti connessi con l'instaurazione del vincolo contrattuale.

Il lavoro autonomo occasionale

Prima di affrontare il mondo delle collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e non, è opportuno procedere con brevi considerazioni in materia di lavoro autonomo occasionale ex art.2222 cod.civ., norma fondante del lavoro autonomo.

In base a tale disposizione, si parla di contratto d'opera "*quando un persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione*".

Riguardo all'occasionalità, si deve fare riferimento ad una disposizione prettamente tributaria, ossia dell'art.5, co.1 D.P.R. n.633/72 (Legge Iva): l'occasionalità deriva dallo svolgimento non abituale di un attività professionale, che farebbe scattare l'obbligo di apertura di posizione Iva.

Analizzandone le condizioni di utilizzo, è bene precisare quanto segue:

- 1) nel lavoro autonomo occasionale non possono essere presenti forme di coordinamento con il committente, che generalmente si estrinsecano in presenze costanti presso quest'ultimo: come ribadito più volte dal Ministero del Lavoro (si vedano la recente nota n.16920 del 9 ottobre 2014 e

STUDIO COMUCCI – COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Ambra Comucci e Rag. Alberto Comucci

la Circolare n.38/10), oltre al rischio di riqualificazione del rapporto, tenuto conto che il lavoro occasionale autonomo non è soggetto alla preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (entro le ore 24 del giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro), in assenza di valida documentazione di carattere fiscale sarà applicabile la maxi sanzione per lavoro nero. Come chiarito dalla nota del 9 ottobre 2014, per valida documentazione fiscale idonea ad escludere l'applicazione della *maxi* sanzione si deve intendere la documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento;

- 2) in caso di superamento della soglia dei 5.000,00 euro del reddito annuo, scatta l'obbligo, da parte del/dei committente/i, di operare, sulla parte eccedente i 5.000 euro, il versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione Separata Inps nei termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, ossia entro il giorno 16 del mese successivo all'avvenuto pagamento;
- 3) non è previsto nessun obbligo assicurativo nei confronti dell'Inail per il lavoratore occasionale accessorio;
- 4) come detto, non è previsto alcun adempimento amministrativo per l'instaurazione del rapporto.

Il lavoro autonomo abituale con partita Iva

Nel caso in cui un soggetto svolga attività professionale in modo abituale, è tenuto all'apertura di posizione Iva.

Le limitazioni legate alle collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e non, hanno determinato un utilizzo spesso fraudolento delle c.d. partite Iva, con lavoratori formalmente autonomi ma di fatto in regime di monocommitenza e di stretto coordinamento con il committente.

Nel tentativo di arginare tale fenomeno, la Legge Fornero (L. n.92/12), ha introdotto un regime di presunzioni, in base al quale le prestazioni lavorative rese

nomen juris del contratto, ma di collaborazione

coordinata e continuativa, laddove ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:

- a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (anno civile, secondo l'interpretazione del Ministero del Lavoro);*
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;*
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente".*

Nel caso in cui si applichi la presunzione relativamente ai primi due punti, stante i due diversi periodi temporali di riferimento, in quanto nella lettera b si precisa che il calcolo debba essere effettuato nell'arco di due anni solari (da intendersi come periodo mobile di 365 giorni), il Ministero del Lavoro ha precisato, con la Circolare n.32/12, che il criterio dell'anno civile adoperato in relazione alla durata - superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi - attinga necessariamente anche il criterio reddituale.

La presunzione legale in esame può essere disattivata in presenza di talune specifiche situazioni, ovvero quando la prestazione effettuata:

- a. sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art.1, co.3 L. n.233/90 (per il 2014 19.395,00 euro);
- b. sia svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in registri o albi.

STUDIO COMUCCI – COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Ambra Comucci e Rag. Alberto Comucci

Si ricorda, infine, che il Ministero del Lavoro, con la Circolare n.32/12, ha chiarito che, in riferimento al requisito della prestazione svolta in 8 mesi annui nel biennio, il primo periodo utile di osservazione sia il biennio 2013-2014, in scadenza al prossimo 31 dicembre 2014.

Collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non

I rapporti di collaborazione si concretizzano in una prestazione d'opera, di natura autonoma, continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art.409 c.p.c.).

Il D.Lgs. n.276/03, come modificato dal co.22 dell'art.1, lett.a della L. n.92/212, prevede che, fermo restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di co.co.co. prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art.409 c.p.c. n.3, devono essere riconducibili a uno o progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell' lavorativa. Il progetto non comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale”.

La collaborazione coordinata e continuativa nella

.Lgs.

n.276/03 in determinate aree riservate:

- a) rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- b) collaborazioni occasionali;
- c) rapporti di collaborazione nella pubblica amministrazione;
- d) rapporti di collaborazione per fini istituzionali in favore di associazioni e sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- e) rapporti di collaborazione con i percettori di pensione di vecchiaia;
- f) rapporti di collaborazione nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza della persona nel limite massimo di 240 ore con lo stesso committente;
- g) rapporti di collaborazione per di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call-center in *outbound* con riferimento alle previsioni retributive del Ccnl di settore.

Da un punto di vista gestionale è opportuno ricordare che:

1. per l'instaurazione legittima è necessario procedere con la comunicazione di assunzione entro le ore 24 del giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro;
2. sono soggetti a assicurazione Inail;
3. sono assoggettati a contribuzione, gestione separata Inps (28,72%; in caso di titolari di pensione o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria 22% di cui 1/3 a carico del collaboratore).

Collaborazioni coordinate e continuative occasionali

In caso di collaborazioni coordinate e continuative occasionali, l'art.61 D.Lgs. n.276/03 esclude la necessità del progetto: la disposizione riguarda i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell'anno solare (ovvero 240 ore nei servizi socio assistenziali), salvo che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5.000 euro.

È opportuno precisare che, eccetto l'obbligo del progetto, la disciplina applicabile è quella delle collaborazioni coordinate e continuative, inclusi gli obblighi di contribuzione (che scattano fin dal primo euro riconosciuto al collaboratore).

STUDIO COMUCCI – COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Ambra Comucci e Rag. Alberto Comucci

Associazione in partecipazione

A seguito delle modifiche operate dalla Legge Fornero, ha perso appeal l'utilizzo dell'associazione in partecipazione, in quanto ora è previsto che, qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione degli associanti legati all'associato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado e entro il secondo.

In line generale, si ricor

regolato, per quanto riguarda la disciplina civilistica, dagli artt. da 2549 a 2554 cod.civ..

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (art.2549 cod.civ.). L'associato, a sua volta, partecipare all' dell'associante in vario modo, sia apportando capitale sia apportando la propria prestazione lavorativa. Nel contratto di associazione i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante (art.2551 cod.civ.).

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può

contratta.

La previsione secondo la quale la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante (co.1, art.255 , potendo le parti attribuire all'associato poteri di gestione sia interna che esterna (verso terzi), purché agisca in nome e nei limiti dei poteri ricevuti dall'associante.

Il lavoro accessorio

Tra le forme lavorative utilizzabili ricordiamo, infine, che in caso di prestazioni di breve durata la forma più vantaggiosa, da un punto di vista economico e gestionale, è rappresentata dal lavoro accessorio mediante *voucher*.

ilizzare il lavoro accessorio esclusivamente in base a parametri economici, e non più nel rispetto di condizioni soggettive riferite al lavoratore o al datore di lavoro, ovvero alle attività svolte.

Per il 2014, è utilizzabile nei limiti di 5.050 euro nette (6.740 euro lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità di committenti, nel corso di un anno civile o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro nette (4.000 euro lorde) complessive nell'anno civile.

Nel caso di committente imprenditore commerciale (un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2.020 euro nette (pari a 2.690 euro lorde) fermo restando il limite complessivo di 5.050 euro nette.

I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell'Inps (13%), l'assicurazione all'Inail (7%) e un compenso all'Inps per la gestione del servizio. Il valore netto a 7,50 euro.

Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua , si considera il contratto di riferimento.

L'utilizzo dei buoni lavoro regola il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.

Non danno diritto alle prestazioni di malattia, , disoccupazione e assegni familiari.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Con i migliori saluti.